

Avviso notifica per pubblici proclami

La sottoscritta Avv. Laura Cacciatore, procuratore e difensore della sig.ra Liuzzi Katia (C.F. LZZKTA84E42L418B) nel procedimento n. 685/2020 R.G. promosso dinnanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia- sede di Brescia, provvede alla redazione del presente avviso da pubblicarsi sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione nonché sul sito dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, in ottemperanza al Decreto n. 240/2020 emesso dal Presidente, Sezione Seconda, del Tar Brescia.

1. Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale del ricorso.

Tar Lombardia- sede di Brescia. Procedimento n. 685/2020 R.G.

2. Nome e cognome del ricorrente e indicazione dell'Amministrazione intimata.

Ricorrente Liuzzi Katia. Amministrazione intimata: Ministero dell'Istruzione; Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia- AT per la provincia di Bergamo.

3. Estremi dei provvedimenti impugnati e sunto dei motivi di ricorso.

- graduatorie definitive provinciali per le supplenze (GPS) per la provincia di Bergamo pubblicate in data 01/09/2020 in uno con il provvedimento n. 7019 del 01/09/2020 a mezzo del quale ne è stata disposta la pubblicazione, nella parte in cui non risulta applicato il disposto di cui all'art. 11 comma 14 della legge 124/1999 espressamente richiamato dalla tabella valutazione titoli allegata all'O.M. 60 del 10/07/2020 ai fini della valutazione dei titoli di servizio e conseguentemente è stato attribuito un punteggio inferiore a quello spettante alla ricorrente Liuzzi Katia;

- graduatorie definitive provinciali per le supplenze per la provincia di Bergamo rettifiche pubblicate in data 04/09/2020 in uno con il provvedimento n. 7239 del 03/09/2020 a mezzo del quale ne è stata disposta la pubblicazione in sostituzione del provvedimento 7019 del 01/09/2020, nella parte in cui non risulta applicato il disposto di cui all'art. 11 comma 14 della legge 124/1999 espressamente richiamato dalla tabella valutazione titoli allegata all'O.M. 60 del 10/07/2020 ai fini della valutazione dei titoli di servizio e conseguentemente è stato attribuito un punteggio inferiore a quello spettante alla ricorrente Liuzzi;

- graduatorie definitive provinciali per le supplenze per la provincia di Bergamo rettifiche pubblicate in data 08/09/2020 in uno con il provvedimento n. 7769 del 08/09/2020 a mezzo del quale ne è stata disposta la pubblicazione in sostituzione del provvedimento n. 7239 del 01/09/2020, nella parte in cui non risulta applicato il disposto di cui all'art. 11 comma 14 della legge 124/1999 espressamente richiamato dalla tabella valutazione titoli allegata all'O.M. 60 del 10/07/2020 e conseguentemente è stato attribuito un punteggio inferiore a quello spettante alla ricorrente Liuzzi Katia ;

- nei limiti dell'interesse, di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale comunque lesivo.

Violazione e falsa applicazione della Legge 124/1999. Violazione e falsa applicazione dell'O.M. 60 del 10/07/2020. Eccesso di potere. Illegittimità irragionevolezza dell'azione amministrativa; ingiustizia manifesta. Violazione del principio del legittimo affidamento. Violazione dei principi di correttezza e di buona amministrazione.

La ricorrente lamenta l'illegittimità dell'azione amministrativa nella parte in cui ha ommesso di rettificare il punteggio e quindi di attribuire alla medesima il punteggio legittimamente spettante. Avuto riguardo alle disposizioni normative di riferimento la luce della disposizione richiamata l'amministrazione resistente avrebbe dovuto procedere ad idonea verifica e valutazione dei titoli dichiarati nelle domande di inserimento nelle GPS, considerato altresì la disponibilità dell'amministrazione dei dati. Al contrario l'amministrazione resistente ha ommesso qualsivoglia verifica confermando gli errori ascrivibili ad un mal funzionamento del sistema informatico. In tal senso l'azione amministrativa risulta viziata da eccesso di potere riconducibile alla totale mancanza di istruttoria. L'azione amministrativa, si pone altresì in violazione dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, espressamente richiamato dagli atti ministeriali di riferimento. Il rifiuto dell'amministrazione a procedere ad una rettifica del punteggio della ricorrente si appalesa illogico e irragionevole, configurandosi in ipotesi un eccesso di potere. L'azione amministrativa infatti non risulta ispirata ai parametri di logicità e congruità; al contrario l'omessa rettifica del punteggio della ricorrente si traduce in un processo valutativo che si pone certamente come incoerente avuto riguardo alla normativa di riferimento e alla situazione concreta. In questa prospettiva l'azione amministrativa si pone in violazione del principio di buona amministrazione, principio funzionalizzato alla tutela piena degli interessi dei cittadini che deve orientare l'attività amministrativa ai fini del perseguimento dell'interesse pubblico secondo i canoni di efficacia ed efficienza

4. Indicazione dei controinteressati.

Soggetti inclusi nelle graduatorie provinciali delle supplenze per l'ambito territoriale della provincia di Bergamo per le classi di concorso di interesse della ricorrente, ed in specie: classe di concorso A018- Filosofia e Scienze Umane

5. Indicazione del numero del decreto, con il riferimento che con esso è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami.

La presente notifica è stata disposta con Decreto n. 240/2020 emesso dal Presidente, Sezione Seconda, del Tar Brescia.